BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE		COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SAR- DEGNA				
RESOCONTI:						
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:			CONVOCAZIONI: Venerdì 8 ottobre 1971			
In sede legislativa	Pag.	2	Veneral & ditudre 1971			
			Giustizia (IV) Pag	. 21		
AFFARI INTERNI (II):		_	Istruzione (VIII)	21		
In sede legislativa)) .))	5 7	Lavoro (XIII)	21		
Affari esteri (III):			Martedì 12 ottobre 1971			
In sede legislativa))	8		22		
Discussione sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri))	9	Commissione d'indagine nominata dal Presidente a richiesta del deputato			
GIUSTIZIA (IV):			v assalli a norma dell'articolo 58 del	28		
In sede legislativa	n sede legislativa		Regolamento			
ISTRUZIONE (VIII):			Mercoledì 13 ottobre 1971			
In sede referente))	14	Affari costiluzionali (I)	28		
INDUSTRIA (XII):			Bilancio e Partecipazioni statali (V) . »	24		
In sede legislativa	» ·	16				
			Lavori pubblici (IX)	24		
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI))	17				
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUE- STIONI REGIONALI	»	19	RELAZIONI PRESENTATE	. 24		

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 10. — Presidenza del Presidente DEGAN. — Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato all'industria, Amadei e il Sottosegretario di Stato al turismo e spettacolo, Usvardi.

Proposte di legge:

La Loggia ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592).

Riccio: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

Mammì: Nuove disposizioni per la tutela ginridica dell'avviamento commerciale (1773).

Il Presidente Degan ricorda che nella precedente seduta si era giunti all'approvazione dell'articolo 13. Passa quindi all'articolo 14.

Dopo interventi dei deputati Riccio, Olmini, Carrara Sutour, del relatore La Loggia e del sottosegretario Usvardi, la Commissione approva un emendamento proposto dal deputato Riccio, e successivamente l'articolo 14 nel seguente testo modificato:

ART. 14.

(Diritto di ritenzione)

Indipendentemente da quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo precedente, il locatario ha diritto di rimanere nell'immobile sino a quando non gli sia stata effettivamente pagata la somma fissata a norma del primo comma dell'articolo precedente.

La Commissione passa quindi all'articolo 15. Dopo l'approvazione di un emendamento proposto dal deputato La Loggia, l'articolo nel suo complesso è approvato nel seguente testo modificato:

ART. 15.

(Liquidazione del compenso per l'avviamento commerciale in caso di sublocazione dell'immobile o di cessione del contratto di locazione)

Il locatario può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda; egli però deve darne comunicazione con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario, al locatore, che può opporsi, per gravi motivi, con atto da notificarsi al locatario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Il compenso per l'avviamento commerciale sarà liquidato a favore di chi sarà il titolare del rapporto al momento della cessazione effettiva della locazione.

Gli articoli 16 e 17 sono approvati, senza modificazioni, nel seguente testo:

ART. 16.

(Liquidazione del compenso per l'avviamento commerciale in caso di espropriazione).

In caso di espropriazione dell'immobile per pubblica utilità, il compenso per l'avviamento commerciale va determinato autonomamente e viene pagato al locatario.

ART. 17.

(Assicurabilità dell'avviamento).

Il valore di avviamento è assicurabile autonomamente o insieme all'immobile. Se l'immobile locato è distrutto per incendio o per altra causa, il danno per l'avviamento commerciale è sempre indennizzato al locatario.

Si passa quindi all'articolo 18. Dopo interventi dei deputati Riccio e Beragnoli, del relatore La Loggia e del Sottosegretario Usvardi, la Commissione approva un emendamento del relatore La Loggia, identico ad altro presentato dal deputato Riccio, soppressivo del primo comma, nonché un emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Riccio. La Commissione approva quindi l'articolo 18 nel seguente testo modificato:

ART. 18.

(Proroga ed applicazione delle norme del vincolo di destinazione).

Il vincolo alberghiero, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, è ulteriormente prorogato di due anni.

Fino alla stessa data le disposizioni in materia di locazioni alberghiere di cui agli articoli 3 e 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e relative norme di

attuazione, si applicano a tutti gli immobili dati in locazione ad uso di albergo, pensione o locanda.

Per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'articolo 9 della presente legge si osserveranno le disposizioni in materia di locazioni alberghiere previste dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e relative norme di attuazione.

Per le locazioni in corso, la richiesta di rinnovazione della locazione potrà essere rivolta al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si passa all'articolo 19. Dopo interventi dei deputati Riccio e Cianca, del relatore La Loggia e del Sottosegretario Usvardi, la Commissione approva l'articolo 19 nel seguente testo, modificato a seguito della approvazione di un emendamento proposto dal deputato Riccio:

ART. 19.

(Prelazione in caso di vendita)

Nel caso che il proprietario di un immobile adibito all'esercizio di una delle attività indicate nei nn. 4 e 5 dell'articolo 1 voglia procedere al trasferimento a titolo oneroso, deve darne comunicazione al locatario, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto.

L'atto deve contenere, a pena di nullità, la indicazione dell'offerta ricevuta dal proprietario e da lui ritenuta accettabile e precisare il prezzo, le generalità e il domicilio dell'offerente, la data dell'offerta ed ogni altro elemento essenziale.

Nei 60 giorni successivi il locatario può esercitare il diritto di prelazione, con atto da notificarsi al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il conduttore ha diritto di decurtare dal prezzo indicato l'ammontare del compenso spettantegli a norma dell'articolo 13.

Qualora il prezzo indicato dal proprietario sia superiore a quello risultante dal contratto di compra-vendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compra-vendita, riscattare l'immobile dall'acquirente o da ogni altro successore avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto decurtato dell'indennizzo liquidato ai sensi dell'articolo 13, deve essere effettuato entro sei mesi decorrenti dal 30° giorno dalla avvenuta notifica da parte del locatore, oppure, in caso

di determinazione del compenso dell'avviamento commerciale con procedura giudiziaria, entro tre mesi dalla notifica della sentenza definitiva di accertamento della misura del compenso.

Nel caso di vendita di un immobile locato a più esercenti attività fra quelle previste ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, la prelazione deve essere esercitata congiuntamente da tutti gli interessati. Qualora alcuno di essi abbia rinunziato, la prelazione può essere esercitata dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

Per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 18 della presente legge.

Si passa all'articolo 20. Dopo interventi dei deputati Beragnoli, Carrara-Sutour, Riccio, Olmini, e del relatore La Loggia, l'articolo 20 è approvato nel seguente testo modificato:

ART. 20.

(Controversie, Termine di grazia)

La competenza a decidere in merito a controversie relative all'applicazione della presente legge spetta al pretore del luogo ove è situato l'immobile, indipendentemente dal valore della causa. Le sentenze del pretore sono inappelabili; contro di esse è ammesso soltanto ricorso alla Corte di Cassazione per i motivi indicati nell'articolo 360 del codice di procedura civile.

Il procedimento ha inizio con ricorso, in calce al quale il pretore fissa la data per la comparizione delle parti.

Il pretore regola il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, assegnando alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; le parti possono comparire personalmente. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile. La sentenza deve contenere la indicazione delle parti, l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del pretore e del cancelliere.

Il pretore può concedere anche d'ufficio il patrocinio gratuito alla parte che sia povera. Gli atti del procedimento e il rilascio delle relative copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto. Le spese per sopralluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopralluogo o l'accertamento

è disposto di ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

Il pretore prima della decisione può sentire congiuntamente in qualità di esperti un rappresentante dei proprietari di immobili urbani affittati ed un rappresentante dei locatari di immobili adibiti all'attività esercitata nell'immobile, scelti entrambi dal pretore stesso tra quelli indicati dal presidente del tribunale della circoscrizione in un elenco di persone di indiscussa probità e rettitudine designate dalle relative organizzazioni di categoria.

Il pretore nella determinazione del canone o del prezzo della vendita nei casi previsti dagli articoli della presente legge, terrà conto delle condizioni generali e particolari del mercato edilizio, della situazione topografica dei locali, della loro consistenza e del loro stato di conservazione, nonché della località nella quale si trova l'immobile, dell'andamento, tipo e caratteristica dell'azienda, delle particolarità relative al contratto, dell'ammontare della pigione, degli oneri a carico di ciascuna delle due parti e della data in cui la pigione sia stata fissata, e potrà stabilire una eventuale graduazione degli aumenti.

Anche se è pattuita una clausola risolutiva espressa, il conduttore convenuto dal locatore per una inadempienza comportante la risoluzione del contratto può ottenere dal giudice la fissazione di un termine, non superiore a quaranta giorni, per l'eliminazione della inadempienza. Se il conduttore regolarizza tempestivamente la propria posizione pagando anche le spese del giudizio, cessano gli effetti dell'eventuale provvedimento giudiziale di risoluzione del contratto. Il termine di grazia non può essere concesso per più di due volte nel corso del medesimo anno.

La Commissione accoglie quindi un emendamento del deputato Guarra, fatto proprio dal relatore La Loggia, interamente soppressivo dell'articolo 21. Si passa quindi all'esame dell'articolo 22, che, non essendo stati presentati emendamenti, è approvato senza modificazioni nel seguente testo:

ART. 22. (*Nullità*).

Ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni della presente legge è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Si passa all'articolo 23. Dopo interventi dei deputati Olmini e Riccio e del relatore La Loggia, l'articolo è approvato nel seguente testo, modificato a seguito dell'accoglimento di emendamenti presentati rispettivamente dal deputato Coccia e dal relatore La Loggia:

ART: 23.

(Contratti in corso).

Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di locazione in corso, anche se non soggetti a proroga legale a regime vincolistico, detraendosi per la determinazione del periodo di durata del quinquennio previsto dall'articolo 1, la durata del rapporto maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia in ogni caso assicurata al rapporto una ulteriore durata di almeno due anni, allo stesso canone.

Per i contratti di locazione e sublocazione soggetti a proroga legale si presume che, alla data di scadenza della proroga, sia trascorso un triennio di locazione; il canone per la residua durata del rapporto, in caso di mancato accordo tra le parti, è determinato dal pretore.

Il canone per la residua durata del rapporto è soggetto alla revisione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Si passa all'articolo 24, che è approvato, a seguito dell'accoglimento di un emendamento presentato dal relatore La Loggia nel seguente testo modificato:

ART. 24.

(Norma transitoria).

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti i rapporti di locazione per i quali all'atto dell'entrata in vigore di essa siano in corso giudizi in qualsiasi grado di giurisdizione. Le dette norme si applicano altresì in tutti i casi in cui, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia tuttora esistente il vincolo di destinazione turistico alberghiero o siano in corso di ammortamento mutui concessi a norma delle disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, della legge 21 marzo 1958, n. 326, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, della legge 15 febbraio 1962, n. 68, della legge 12 marzo 1968, n. 326 o di altre leggi recanti agevolazioni creditizie per impianti di interesse turistico alberghiero.

Si passa quindi alla votazione finale delle proposte di legge n. 1592, n. 1744, n. 1773, nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base. Tale testo unificato è votato nel suo complesso a scrutinio segreto e approvato

La Commissione autorizza quindi il Presidente Degan a provvedere al coordinamento del testo ora approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDI 7 OTTOBRE 1971, ORE 9,50. — Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti.

Proposta di legge:

Napoli ed altri; Miotti Carli Amalia ed altri: Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (Testo unificato, modificato dal Senato) (231-2199-B).

Il relatore riferisce favorevolmente sulle modifiche introdotte dal Senato al testo approvato dalla Camera. A riguardo il deputato Jacazzi pone in evidenza che non si tratta solo di un aggiustamento di carattere tecnico ma anche e soprattutto di una estensione delle prestazioni. Di ciò prende con soddisfazione atto, preannunciando il voto favorevole della sua parte. Si dichiarano a favore anche i deputati Alfano e Abbiati.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Orlandi e Palmiotti: Norme transitorie sullo avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b) e c) della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856).

Il Presidente Mattarelli riferisce, in qualità di relatore, sul provvedimento che è inteso a sbloccare una situazione di intasamento nei gradi inferiori degli ufficiali medici (ove i capitani, soprattutto, segnano il passo da molti anni) mentre vi sono notevoli vacanze organiche nei gradi superiori.

Ricorda che in sede di Comitato ristretto la Commissione si trovò in linea di massima d'accordo sulla proposta di legge. Vi aderì anche il rappresentante del Governo che in quella sede prospettò un diverso testo, che egli ha riformulato con alcune varianti essenzialmente tecniche e con una norma aggiuntiva di carattere transitorio per ovviare ad un inconveniente che si manifesta in sede di applicazione della disposizione della lettera f) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75.

Al deputato Maulini che esprime l'avviso che sia inopportuno dare la precedenza a questa proposta di legge quando si profila il rinvio dell'esame delle proposte di legge riguardanti le altre categorie del personale di pubblica sicurezza, il Presidente Mattarelli ricorda che a suo tempo il Comitato decise un esame separato di questa proposta di legge nonché della proposta di legge Di Primio n. 1035.

Il deputato Flamigni propone un rinvio della discussione e comunque un supplemento di istruttoria in sede di Comitato ristretto. Afferma che l'esame della proposta di legge deve costituire l'occasione per un discorso sull'efficienza del servizio sanitario. In ogni caso non si devono anteporre le esigenze di carriera a quelle del servizio. Chiede chiarimenti al Governo per poter rendersi conto delle effettive ragioni che sottostanno alla proposta, la quale non crede possa ovviare agli inconvenienti verificatisi nel passato. Desidera inoltre sapere quali e quanti concorsi siano stati banditi per il reclutamento, quanto personale è inserito nel ruolo e notizie sul fenomeno dell'esodo.

Il deputato Alfano rileva che qualsiasi ritardo nell'approvazione della legge peggiora la situazione e pertanto invita ad approvare subito il provvedimento.

Il deputato Boldrin osserva che i chiarimenti richiesti potrebbero essere dati in sede di Comitato ristretto.

Il deputato Malfatti formula alcune osservazioni sulla situazione degli organici per concludere che il testo proposto non è idoneo a conseguire il fine dell'iniziativa legislativa.

Il Presidente Mattarelli precisa all'onorevole Malfatti la situazione attuale dei ruoli e dimostra che con l'applicazione della legge-in un biennio si normalizza la situazione delle vacanze. Replicando all'onorevole Flamigni osserva che risponde ad una esigenza di servizio che i ruoli siano coperti. D'altra parte il fenomeno dell'esodo è indice di una situazione di disagio. Non si oppone ad un esame della questione in sede di Comitato ristretto.

Il Sottosegretario Sarti assicura che il Governo fornirà i chiarimenti richiesti.

L'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Di Primio: Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo (1035).

Il relatore Boldrin, riassumendo la relazione svolta in sede referente, precisa che il provvedimento, di cui raccomanda l'approvazione, è inteso ad estendere agli agenti di pubblica sicurezza posti in congedo l'analoga norma già emanata per i militari dell'Arma dei carabinieri.

Il deputato Flamigni osserva preliminarmente che non è possibile continuare a legiferare su problemi di fondo sfiorandoli appena e mai affrontandoli radicalmente. S'impone una totale revisione del regio decreto, di marca fascista, 30 novembre 1930, numero 1629, la cui vigenza determina le assurde situazioni per cui gli agenti o sono costretti a matrimoni segreti senza percepire gli assegni familiari, l'indennità di alloggio e le prestazioni sanitarie per i familiari ovvero ad uscire dal Corpo. Si rende conto che la questione della soppressione del limite di età per il matrimonio riguarda anche le altre forze armate; ma anche a voler rimanere nei limiti del provvedimento si rendono necessari alcuni emendamenti sia per pereguare il limite di età portandolo da 28 a 25 anni come vige per altre forze armate sia per sopprimere il richiamo relativo ai requisiti per l'autorizzazione a contrarre il matrimonio che con recente legge è stata soppressa.

Il deputato Alfano illustra due suoi emendamenti, uno relativo alla soppressione del riferimento alla autorizzazione e l'altro tendente ad elevare da 35 a 40 anni il limite di età per la riammissione in servizio, tenuto conto che sono trascorsi già due anni dalla presentazione della proposta di legge. Preannuncia il voto favorevole della sua parte.

Il relatore Boldrin in sede di replica osserva che nell'intervento del deputato Flamigni è dato cogliere proposte che in linea di massima lo trovano consenziente.

Il Sottosegretario Sarti fa presente che la questione del limite di età per il matrimonio non può essere esaminata in un contesto che prescinde dalla normativa relativa alle altre forze armate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta. Proposte di legge:

Canestrari ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837);

Canestrari e Girardin: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466);

Mattarelli: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto ni ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030);

Biasini ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136);

Mattarelli ed altri: Estensione dei benfici previsti dall'articolo 9 dlla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158);

Napoli ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166);

Amodio: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523);

de Meo: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592);

Napoli e Mezza Maria Vittoria: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651).

Il Presidente Mattarelli riferisce sui lavori del Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato delle varie proposte di legge concernenti il personale di pubblica sicurezza. Sul testo, al quale nella seduta di ieri sera il Comitato ha apportato ulteriori ritocchi, vi è una sostanziale convergenza.

È rimasto qualche punto di frizione tra Governo e Comitato come vi è qualche riserva nell'ambito del Comitato stesso circa la collocazione o meno di alcune norme.

Soprattutto rimane da includere la normativa sollecitata dalla proposta Canestrari ed altri n. 837, che ha già avuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Fa presente che la Commissione bilancio a suo tempo ha preso in esame solo alcune delle altre proposte di legge che successivamente sono state incluse nel testo unificato. In questo, d'altra parte, sono state introdotte istanze nuove non previste nelle varie proposte di legge (ad esempio quelle relative ai sottufficiali) che certamente comportano oneri aggiuntivi sia pure modesti.

Ritiene pertanto che non si possa prescindere dall'inviare il testo unificato alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Il deputato Flamigni esprime l'avviso che non sia necessario richiedere il parere della Commissione bilancio; il Presidente Mattarelli gli oppone una specifica norma regolamentare.

Proseguendo nel suo intervento il deputato Flamigni insiste perché il testo della proposta di legge Canestrari n. 837 sia incluso nel testo unificato. Il Presidente Mattarelli precisa che, secondo le intese, in sede di Comitato ristretto saranno valutate le proposte che il Governo presenterà a riguardo. Il deputato Flamigni propone che se queste mancheranno o saranno ritenute del tutto insoddisfacenti si vada in discussione nel testo della proposta di legge Canestrari.

Il deputato Maulini fa presente che la sua parte non consentirà alla discussione del testo unificato di legge senza l'inclusione della proposta di legge Canestrari. Nel ribadire infine una dichiarazione fatta in altra seduta, si oppone alla pretesa, non chiaramente enunciata ma emergente dai fatti, di una discussione che di fatto leghi l'iter delle proposte di legge a quello del disegno di legge sull'aumento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza. Questo richiede un più lato discorso sulla funzionalità delle forze di polizia.

Al termine, la Commissione delibera di trasmettere alla Commissione bilancio, per il parere di competenza, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto con l'aggiunta di un nuovo articolo proposto dal Presidente Mattarelli. Disegno e proposta di legge:

Aumento dell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373);

Amodio: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353).

Il Presidente Mattarelli comunica il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio. Quindi in qualità di relatore si rimette all'ampia relazione svolta in sede referente nella seduta del 21 luglio 1971.

Facendosi interprete di richieste pervenutegli, propone che l'inizio della discussione sulle linee generali abbia luogo nella prossima seduta possibilmente alla presenza del Ministro dell'interno. Per consentire inoltre la più ampia pubblicità del dibattito, come viene richiesta da alcuni gruppi, la riunione potrebbe aver luogo nell'Aula dei gruppi parlamentari, appositamente attrezzata. Le proposte del Presidente sono accolte.

Proposta di legge:

Roberti ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062).

L'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 11,20. — Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti.

Proposte di legge:

Monti ed altri: Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi (1387);

Bernardi ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1450);

Andreotti: Abrogazione dell'articolo 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2577);

Senatori Zaccari, Mazzoli e Giraudo; Senatori Torelli ed altri; Senatori Arnone e Ferri: Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcooliche (Testo unificato, approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3571).

Su proposta del relatore Abbiati la Commissione delibera di affidare ad un Comitato ristretto l'esame delle proposte di legge.

Proposta di legge:

Revelli e Boffardi Ines: Modificazione dell'articolo 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3388).

Il deputato Felici illustra favorevolmente il provvedimento.

Il deputato Lodi Adriana propone un breve rinvio dell'esame prospettando l'opportunità di alcune modifiche.

Il deputato Terrana manifesta riserve sui provvedimento che abbisogna di opportune precisazioni; il deputato Revelli dopo aver convenuto sull'opportunità di una revisione generale della materia, motiva le ragioni che lo hanno indotto a presentare la proposta di legge facendo presente che almeno l'80 per cento delle questioni di ineleggibilità attualmente pendenti vertono sulla interpretazione del n. 3) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, p. 570

Il deputato Jacazzi invita il relatore a precisare la distinzione tra sovvenzione e contributo ai fini di una interpretazione autentica della norma.

Il deputato Alfano riservandosi di presentare emendamenti, si dichiara favorevole al rinvio.

La Commissione rinvia quindi l'esame ad altra seduta dando mandato al Presidente di sollecitare il parere della Commissione affari costituzionali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente Cariglia. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Salizzoni.

Disegno di legge:

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (Approvato dalla III Commissione del Senato) (3601).

Il relatore Sedati illustra il disegno di legge, con il quale viene prorogato per gli anni 1970, 1971 e 1972 il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi, nella misura di 100 milioni annui, sottolineando i problemi umani e materiali che incombono a tale Agenzia, che provvede all'assistenza di circa 900 mila profughi, tra i quali 250 mila bambini. Fa presente che i contributi internazionali sono insufficienti all'esigenze, per cui si dovrà esaminare al più presto la possibilità di una loro integrazione.

Il deputato Sandri, nel concordare sull'approvazione del disegno di legge, fa presente che non ci si deve limitare ad una forma di beneficenza, ma adoperarsi per rimuovere le condizioni politiche che hanno condotto all'espropriazione del territorio palestinese e presenta un'ordine del giorno, con il quale si invita il Governo « ad assumere precisi orientamenti e iniziative in tutte le sedi idonee, onde favorire l'avvio del negoziato che, sia pure nella gradualità del suo svolgimento, può condurre alla pace nel Medio Oriente solo con la completa affermazione dei diritti del popolo arabo di Palestina, con il riconoscimento della esistenza e della sicurezza di tutti gli Stati di questa regione, vitale per gli interessi del mondo e del nostro paese.

Il Sottosegretario Salizzoni dichiara di accettare l'ordine del giorno, al quale aderiscono anche i deputati Salvi e Orilia Vittorio.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno che è poi votato a scrutinio segreto ed approvato.

In fine di seduta il Presidente Cariglia informa la Commissione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, in base alle quali rimane fissata per il 14 ottobre la successiva riunione con iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3600, concernente il Comitato consultivo degli italiani all'estero, e, se assegnato, il disegno di legge n. 3165, concernente l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. Fa presente altresì che è stato concordato di proporre al Ministro per gli affari esteri di riferire alla Commissione sullo stato dei problemi della sicurezza, e a tal proposito il Sottosegretario Salizzoni fa presente che riferirà al Ministro circa il richiesto dibattito, da effettuarsi possibilmente nella seconda metà di ottobre.

Il Presidente Cariglia ricorda infine l'invito rivolto dall'Assemblea israeliana, tramite il Presidente della Camera, affinché una ristretta delegazione della Commissione si rechi in Israele, e fa presente che interpellerà i gruppi per la formazione della delegazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 10,15. — Presidenza del Presidente CARIGLIA. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Salizzoni.

Nel dibattito sulle comunicazioni fatte dal Sottosegretario Salizzoni nella seduta del 14 luglio 1971, interviene il deputato Bartesaghi, il quale fa presente l'assoluta inadeguatezza degli stanziamenti di bilancio destinati alle esigenze di politica estera, che rappresentano appena lo 0,7 per cento del bilancio statale. Si tratta di un settore di importanza crescente, non soltanto sul piano politico, ma anche in quello dei rapporti economici, per i quali occorre personale con preparazione tecnica specifica, che unisca le qualità di diplomatico e di uomo d'affari; si apre quindi un problema di qualificazione e di remunerazione, che non si può risolvere con gli stanziamenti messi a disposizione.

Così non risulta finora soddisfatto l'indirizzo dato dalla legge-delega del 1965 per lo sviluppo e potenziamento della rete delle rappresentanze all'estero, e l'apertura della rappresentanza diplomatica a Pechino non esaurisce le esigenze di una efficace presenza all'estero per le quali, secondo le dichiarazioni fatte dal senatore Santero, occorrerebbe portare gli attuali 3.000 dipendenti ad almeno 4.500.

Il deputato Bartesaghi chiede poi come si sia data attuazione alle disposizioni della leggedelega, che prevedevano la costituzione di Comitati ministeriali consultivi misti per materie di comune interesse, come per i settori del commercio con l'estero, dell'istruzione e della cultura e del lavoro e previdenza sociale, con continuità di azione.

Per quanto concerne l'Istituto diplomatico, destinato alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica, oltre che alla qualificazione del personale, osserva che la soluzione adottata – per cui il medesimo ha una funzione di coordinamento di un'attività svolta per suo conto dall'ISPI, la SIOI e l'Istituto « Hopkins » di Bologna – non è conforme alle richieste fatte da varie parti politiche, affinché nella scelta consentita dalla legge-de-

lega ci si orientasse per la creazione di una vera e propria Accademia per le scienze diplomatiche e gli affari esteri.

Conclude ribadendo l'esigenza di un'adeguamento del trattamento economico del personale in servizio all'estero, indispensabile, come del resto già posto in evidenza nella relazione ministeriale, per fronteggiare la concorrenza di altri impieghi più remunerativi, e sollecitando l'attenzione della legge del 1970 concernente il personale già assunto a contratto; fa presente infine che a conclusione del dibattito presenterà una risoluzione circa l'esigenza di un più adeguato finanziamento del nostro servizio di rappresentanza all'estero.

Il deputato Storchi, dopo aver dato atto dell'ampia informazione fornita nella relazione governativa, richiama l'attenzione sul fatto che il Ministero per gli affari esteri, oltre ai compiti istituzionali di politica estera, è venuto assumendo compiti di coordinamento con l'attività propria di altri dicasteri, che debbono essere assolti sia in sede nazionale nei contatti con le altre amministrazioni, sia in sede internazionale nei vari organismi mutilaterali, per cui si pone l'esigenza di esperti a vari livelli. Concorda poi sulle osservazioni fatte in materia di reclutamento del personale, chiedendo in particolare se l'innovazione della carriera diplomatica unificata con specializzazione abbia dato fatti positivi e consenta un adeguato sviluppo di carriera per coloro che hanno vocazione per specifici indirizzi. Sollecita infine la piena attuazione della legge concernente il personale già assunto a contratto.

Il Presidente Cariglia fornisce quindi alla Commissione notizie sullo stato di attuazione della legge relativa ai contrattisti, da lui già direttamente sollecitata, e si riserva di approfondire gli aspetti regolamentari connessi con la risoluzione presentata dall'onorevole Bartesaghi. Rinvia quindi il seguito del dibattito per la replica del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 10,20. — Presidenza del Presidente BUCALOSSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378):

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

La Commissione prosegue nella discussione degli articoli del testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

L'articolo 90 è approvato nel seguente testo, modificato da un emendamento Padula:

ART. 90.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 232. – Presunzione di concepimento durante il matrimonio. — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione ».

Si passa quindi all'articolo 91, concernente la nascita del figlio prima che siano decorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio. A seguito degli interventi dei relatori Castelli e Maria Eletta Martini, dei deputati Cacciatore e Guidi e del sottosegretario Pennacchini, la Commissione decide di accantonare l'articolo 91, nonché gli articoli 92 e 93, concernenti, rispettivamente, la nascita del figlio dopo trecento giorni dalla celebrazione del matrimonio e il disconoscimento di paternità.

Viene quindi approvato l'articolo 94, di natura formale, mentre l'articolo 95, riguardante i termini per l'azione di disconoscimento, è accantonato.

La Commissione approva quindi, con un subemendamento Padula ed un subemendamento Castelli, un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 96, che resta pertanto così formulato:

ART. 96.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 245. – Sospensione del termine. — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione, salva la facoltà di nominare alla stessa un curatore speciale».

Accantonato l'articolo 97, riguardante la trasmissibilità della azione di disconoscimento della paternità, la Commissione approva due emendamenti del Governo, interamente sostitutivi degli articoli 98 e 99, che restano formulati come segue:

ART. 98.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 247. - Legittimazione passiva.

« Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale ».

ART. 99.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. – Legittimazione dell'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità: — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

Vengono quindi approvati gli articoli 100 e 101, di natura formale.

La Commissione passa quindi all'articolo 102 del testo unificato, che recita:

ART. 102.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. – Riconoscimento. — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento, da parte del padre, del figlio che non ha compiuto i diciotto anni, non può avvenire senza il consenso della madre.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i diciotto anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio ».

Il relatore Castelli raccomanda l'approvazione dell'articolo in discussione che costituisce uno degli elementi di maggiore importanza della riforma in esame.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che ragioni giuridiche di non scarso peso avevano indotto il Governo a presentare un emendamento interamente soppressivo, afferma che superiori considerazioni di carattere sociale lo inducono a non insistere sull'emendamento stesso e ad accettare il testo del Comitato.

Il deputato Oronzo Reale valuta positivamente le disposizioni contenute nell'articolo 102.

Il relatore Maria Eletta Martini ricorda che nella proposta di legge Ruffini n. 703 figuravano norme analoghe, rispetto alle quali, tuttavia, il testo del Comitato ristretto appare più avanzato. A questo ultimo testo ella ha dato e darà la sua adesione soprattutto considerando l'esigenza di tutelare sul piano morale, prima ancora che su quello patrimoniale, i figli nati fuori del matrimonio.

L'onorevole Leonilde Iotti dichiara che voterà a favore del testo del Comitato, e manifesta il suo apprezzamento per l'allineamento del Governo alle soluzioni concordate dai gruppi parlamentari. L'articolo in discussione costituisce un grande atto di civiltà e di progresso per il paese, e risponde pienamente alla visione del gruppo comunista che è sempre stato convinto assertore dell'illegittimità costituzionale di ogni discriminazione nella tutela giuridica dei figli.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 102 e passa al successivo articolo, del seguente tenore:

ART. 103.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. – Riconoscimento dei figli incestuosi. — Il tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, anche morale o sociale, può autorizzare il riconoscimento dei nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo d'affinità in linea retta.

Il tribunale tiene conto altresì dell'ignoranza da parte dei genitori del vincolo tra loro esistente al momento del concepimento ».

Il relatore Castelli afferma che la norma in esame è frutto di lunghe ed approfondite discussioni, conclusesi con il rigetto di una soluzione basata sul riconoscimento senza riserve dei figli incestuosi, restando invece affidato al prudente apprezzamento del tribunale il valutare caso per caso se possa procedersi al riconoscimento.

Il sottosegretario Pennacchini insiste su di un emendamento interamente soppressivo dell'articolo, che a suo avviso, soprattutto se si considera il nesso esistente con l'articolo 213, che estende i casi di punibilità dell'incesto, verrebbe a capovolgere dei valori radicati nella coscienza morale e sociale della collettività. Il Governo, rinunciando al suo emendamento soppressivo dell'articolo 102, ha dimostrato di essere pienamente convinto della esigenza di non addossare ai figli le responsabilità dei genitori, ma nel caso in questione fa appello alla sensibilità della Commissione affinché non adotti norme che potrebbero produrre conseguenze gravi sia per i genitori sia per i figli. Ove la Commissione insistesse sul testo del Comitato il Governo si riserva di richiedere che l'Assemblea sia investita della materia.

Il relatore Castelli propone di accantonare l'articolo 103 per studiare una nuova formulazione tecnica che, mantenendone fermi i principî, consenta di fugare le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il deputato Guidi aderisce alla proposta del relatore, ma afferma che il gruppo comunista considera arretrata la linea espressa dal Governo e ritiene essenziale reprimere, da un lato, con maggiore energia l'incesto, ed escludere nel modo più assoluto, dall'altro lato, che i figli incestuosi debbano essere per qualche verso responsabili del comportamento dei genitori.

Il deputato Cavaliere dichiara di essere contrario ad un accantonamento e favorevole alla soppressione dell'articolo.

La Commissione delibera di accantonare lo articolo 103 ed approva, senza modifiche, i seguenti articoli:

ART. 104.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« ART. 252. – Affidamento del figlio naturale. — Il figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio non può essere inserito nella famiglia legittima di uno dei genitori senza il consenso dell'altro coniuge. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto e vivente ».

ART. 105.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. – Inammissibilità del riconoscimento. — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova ».

ART. 106.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 254. – Forma del riconoscimento. — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al tribunale o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo».

ART. 107.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 256. – Irrevocabilità del riconoscimento. — Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

Ugualmente senza modifiche viene approvato l'articolo 108, che sopprime, in relazione a quanto già stabilito nell'articolo 104, il divieto di introdurre nella famiglia legittima il figlio naturale riconosciuto prima del matrimonio ».

Vengono quindi approvati gli articoli 109 e 110, che introducono nel codice civile alcune modifiche di coordinamento, e l'articolo 111, che recita:

ART. 111.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. – Cognome del figlio. — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale porta il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

Approvati senza modifiche gli articoli 112 e 113, concernenti l'impugnazione del riconoscimento, la Commissione passa al seguente articolo:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

- « ART. 269. Dichiarazione giudiziale di paternità. La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:
- 1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una relazione continua nel tempo a cui risale il concepimento;
- 2) quando da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità risulta indirettamente la paternità stessa oppure che nel tempo a cui risale il concepimento la madre ed il presunto padre hanno avuto dei rapporti;
- 3) quando vi è possesso di stato di fiiglio naturale;
- 4) quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;
- 5) quando vi sono stati rapporti a seguito di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, o di fiducia, di relazioni domestiche al tempo in cui risale il concepimento ».

A seguito degli interventi del relatore Castelli, del sottosegretario Pennacchini e dei deputati Spagnoli e Padula, la Commissione accantona l'articolo 114, nonché gli articoli 118 e 121, ad esso strettamente connessi».

Vengono quindi approvati tre emendamenti del Governo, interamente sostitutivi, rispettivamente, degli articoli 115, 116 e 117, che restano così formulati:

ART. 115.

L'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. – Legittimazione attiva e termine. — L'azione per oltenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

ART. 116.

L'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 272. – Dichiarazione giudiziale di maternità. — La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

ART. 117.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 273. – Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa. nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del tribunale, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del tribunale ».

La Commissione approva successivamente l'articolo 119, che esclude l'irrogabilità di una pena pecuniaria in caso di inammissibilità della azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Vongono inoltre approvati l'articolo 120, concernente il divieto di indagini sulla paternità o sulla maternità, e l'articolo 122, di natúra formale.

Accantonati gli articoli 123 e 124, strettamente connessi agli articoli 114, 118 e 121, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 125, 126, 127, 128, 129 e 130, concernenti la legittimazione.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di mercoledì 13 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (Approvato dal Senato) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);

Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno. Accogliendo un emendamento dei deputati Biasini ed altri, la Commissione approva l'articolo 87 nella seguente formulazione:

ART. 87.

(Delega al Governo per la istituzione di nuovi corsi di laurea).

Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sulla base dei principi di cui al presente articolo, norme aventi valore di legge per disciplinare la istituzione di lauree o di diplomi relativi ai settori delle belle arti, della musica, della educazione fisica, del servizio sociale e della medicina odontostomatologica.

Per le lauree e per i diplomi istituiti, le norme determinano gli anni di corso, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione e il numero minimo degli insegnamenti da seguire.

In relazione alle lauree ed ai diplomi, di cui al primo comma, saranno disposte le modificazioni, trasformazioni e soppressioni, che risultino necessarie, delle istituzioni già esistenti nei relativi settori, tenuto conto delle funzioni che siano da esse svolte nell'ambito dell'istruzione superiore.

Le norme di cui al primo comma disporranno inoltre le modalità per la destinazione, a seconda delle rispettive qualifiche, del personale delle istituzioni statali richiamate dai commi precedenti alle università o ad altri istituti di istruzione.

Accogliendo un emendamento dei deputati Rognoni ed altri, la Commissione approva il seguente articolo:

ART. 87-bis.

(Procedura per l'emanazione delle norme di cui ai precedenti articoli 86 e 87).

L'emanazione delle norme di cui ai precedenti articoli 86 e 87 avviene previo parere di una commissione composta di dieci senatori e dieci deputati designati dai Presidenti delle rispettive assemblee.

I pareri del Consiglio nazionale universitario in ordine alle materie, che formano oggetto delle norme previste dagli articoli stessi, sono trasmessi alla Commissione di cui al comma precedente.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 88 al quale non erano stati presentati emendamenti. La Commissione passa all'articolo 89. Viene respinto un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino; vengono approvati due emendamenti rispettivamente dei deputati Spitella ed altri e Spitella e Rausa. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 89 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 89.

(Validità degli esami sostenuti e ricognizione della qualità di studente).

A modifica di quanto disposto dalle norme in atto all'entrata in vigore della presente legge, restano valide, ai fini dell'ulteriore prosecuzione e del compimento del piano degli studi, le prove già superate da coloro che abbiano lasciato decorrere il termine degli otto anni consecutivi senza sostenere altri esami di profitto. Dopo tale interruzione, tuttavia, l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 richiede, con motivata deliberazione, un'ulteriore valutazione della preparazione dello studente su determinate discipline.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivano fuori corso, nella unica misura stabilita, per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Accogliendo vari emendamenti dei deputati Elkan ed altri, Rognoni ed altri, e Badaloni Maria ed altri, la Commissione approva l'articolo 90 nella seguente formulazione:

ART. 90.

(Istituti di istruzione universitaria, scuole dirette a fini speciali, corsi delle accademie militari, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione).

L'inserimento nell'ordinamento universitario degli istituti di istruzione universitaria, anche con ordinamento speciale, e delle scuole universitarie dirette a fini speciali è disposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, alle strutture didattiche di livello universitario delle accademie militari.

Le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento per laureati esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge sono inquadrati, a partire dal momento della istituzione dei dipartimenti, nelle attività dipartimentali previste dal terzo comma dell'articolo 9, secondo disposizioni fissate dai consigli dei singoli atenei.

La Commissione approva senza modificazioni gli articoli 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101 e 103, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Accogliendo un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino, la Commissione approva l'articolo 96 nella seguente formulazione:

ART. 96.

(Stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio).

Gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio di cui all'articolo 37 e per i contributi destinati alla realizzazione del diritto allo studio secondo le norme di cui agli articoli 41 e 42, sono aumentati, relativamente all'anno finanziario 1971, di lire 2.900 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 gli stanziamenti predetti sono determinati come segue:

per	l'anno	1972	lire	80.000	milioni
per	l'anno	1973	lire	88.000	milioni
per	l'anno	1974	lire	96.000	milioni
per	l'anno	1975	lire	104.000	milioni
per	l'anno	1976	lire	112.000	milioni
per	l'anno	1977	lire	120.000	milioni

Nell'assegnazione degli stanziamenti di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione terrà presenti le esigenze dei Collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la corresponsione di appositi contributi.

Accogliendo un emendamento dei deputati Spitella ed altri, la Commissione approva l'articolo 102 nella seguente formulazione:

ART. 102.

(Utilizzazione degli stanziamenti).

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, negli articoli da 96 a 100.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1977 sono da intendersi consolidati a bilancio.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli da 92 a 95, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

Accogliendo un emendamento dei deputati Elkan e Giomo, la Commissione approva l'articolo 104 nella seguente formulazione:

ART. 104.

(Abrogazione di norme – Decorrenza dell'applicazione della legge).

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Fino a quando i dipartimenti non hanno raggiunto una durata triennale, per il computo del termine di cui al secondo comma dell'articolo 21, si terrà conto, alla entrata in vigore della presente legge, della durata del servizio prestato dal docente presso la facoltà di appartenenza, nelle qualità di professore di ruolo, incaricato e di assistente ordinario.

I risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per controllo e verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo quadriennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

La Commissione riprende gli articoli 29 e 35, il cui esame era stato in precedenza temporaneamente accantonato.

L'articolo 29 viene approvato senza modificazioni, essendo stati ritirati i relativi emendamenti onde rivedere nel successivo esame da parte dell'Assemblea l'opportunità di introdurre alcune variazioni all'articolo stesso.

Accogliendo vari emendamenti dei deputati Giannantoni, Elkan e Almirante e Nicosia, la Commissione approva l'articolo 35 nella seguente formulazione:

ART. 35.

(Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriere delle pubbliche amministrazioni).

Le attività svolte in qualità di ricercatore universitario presso il dipartimento o presso istituti di ricerca scientifica di altri paesi sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali.

Al personale di cui al presente articolo, all'atto della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente universitario, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore universitario viene riconosciuto per intero e fino ad un massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici. Il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai fini economici, e tale valutazione, ai medesimi fini, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo e nei soli casi di immissioni in carriere con svolgimento a ruolo aperto.

Il Presidente Romanato rinvia alla seduta di domani mattina il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 9,55. — Presidenza del Presidente SERVADEI. — Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Gava.

Disegno e proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato (1922);

Marzotto: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100);

Roberti ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285);

Libertini ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (640); Napolitano Giorgio ed altri: Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (869).

Il relatore de' Cocci, ricordato il travagliato iter parlamentare dei provvedimenti in esame, confida che i nuovi emendamenti presentati dal Governo e quelli che lui stesso ed altri deputati presenteranno portino alla formulazione di un testo capace di sodisfare le diverse esigenze. Giudica la situazione del settore tessile assai peggiorata rispetto ai pur critici livelli raggiunti negli ultimi anni sul piano produttivo e occupazionale. Si tratta di una crisi che, oltre al consueto andamento ciclico, rivela evidenti caratteri strutturali, aggravati dal generale malessere dell'intero sistema economico. Particolarmente colpite risultano le piccole e medie industrie e l'artigianato che, per la loro fragile struttura, non riescono a far fronte alle nuove situazioni create anche dai recenti provvedimenti protezionistici americani. Sarebbe assurdo, a suo avviso, non avvalersi di fronte a queste difficoltà degli stanziamenti previsti dal disegno di legge. Essi del resto, essendo una incentivazione generale di settore e non di zona, possono costituire un esperimento interessante anche per altri analoghi interventi dello Stato.

I deputati Maschiella, Tempia Valenta e Libertini ritengono necessario un breve rinvio della discussione sia per approfondire il contenuto degli emendamenti testè presentati da! Governo sia per dar luogo a consultazioni informali con le Regioni maggiormente interessate alla crisi del settore tessile e con i sindacati in ordine al problema fondamentale del mantenimento dell'occupazione.

Il Ministro Gava, riassunti i motivi che rendono estremamente urgente l'esame del disegno di legge, dichiara di non essere contrario alle consultazioni proposte; ricorda comunque che dell'orientamento dei sindacati, più volte illustrato dagli stessi al Ministro del lavoro, è stato tenuto conto nell'elaborazione degli emendamenti del Governo.

Dopo interventi dei deputati Calvi, Maschiella, Libertini, Helfer e del Presidente Servadei, la Commissione delibera di incaricare il relatore ed i rappresentanti dei gruppi di stabilire contatti informali con le Regioni, i sindacati e gli operatori economici interessati nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 prossimi e di continuare l'esame dei provvedimenti in titolo mercoledì 13 e giovedì 14 prossimi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 10,45. — Presidenza del Presidente DOSI.

Il Presidente, dopo aver ricordato che la Commissione di vigilanza, convocata in via straordinaria il 5 agosto scorso su richiesta dei deputati Galluzzi ed altri e dei senatori Antonicelli, Naldini ed altri, non ha potuto riunirsi per mancanza del numero legale, dà chiarimenti sui diversi argomenti iscritti all'ordine del giorno. Si sofferma, in particolare, sull'ultimo punto, concernente il seguito dell'esame delle questioni relative ai compiti ed ai poteri della Commissione di vigilanza, dichiarando di ritenere che tra breve le presidenze delle due Assemblee parlamentari daranno risposta alla lettera circa gli strumenti procedurali ritenuti idonei per una più precisa definizione dei compiti e dei poteri della Commissione stessa.

Il deputato Roberti lamenta la non iscrizione all'ordine del giorno di una questione da lui sollevata, relativa al mancato « dibattito a due » del 16 settembre scorso, in sede di Tribuna politica, tra i rappresentanti del PCI e del MSI, in conseguenza del rifiuto del rappresentante di parte comunista di intervenire alla trasmissione, e sottolinea l'urgenza di fissare criteri precisi in argomento, poiché verrebbe altrimenti ad essere neutralizzata la funzione di questo tipo di trasmissioni.

Il presidente Dosi dà notizia che il problema anzidetto ha formato di recente oggetto di esame da parte del Comitato esecutivo, il quale ha espresso l'avviso che esso debba trovare più precisa regolamentazione in sede di esame del programma di Tribuna politica per il 1972. Egli conclude assicurando, comunque, l'iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno della Commissione.

Sulla prima delle questioni in esame (la richiesta del deputato Galluzzi e dei senatori Antonicelli e Naldini su recenti decisioni della Radiotelevisione), prende la parola la senatrice Giglia Tedesco. Dopo aver espresso rammarico per il mancato dibattito su tale argomento, nell'agosto scorso, causa l'assenza dei membri della maggioranza, e dopo aver sostenuto che si è in presenza di atti che esautorano la Commissione e che conducono verso un certo tipo di riforma dei servizi radiotelevisivi, l'oratrice conclude rinnovando, a nome del Gruppo comunista.

la richiesta che il Governo intervenga ad una seduta della Commissione per un dibattito sui criteri in base ai quali si è proceduto alla cosiddetta normalizzazione ai vertici della RAL

Dopo talune precisazioni del Presidente in merito a tale argomento (egli ricorda le dichiarazioni rese in Commissione dal Presidente del Consiglio il 19 maggio scorso, nonché l'ordine del giorno accolto dal Senato nella seduta del 22 giugno), il deputato Roberti avanza una proposta, che definisce urgente e pregiudiziale: che la Commissione inviti il Governo a procedere alla denuncia della convenzione con la RAI entro il termine previsto del 15 dicembre prossimo.

Il senatore Naldini, dopo essersi anch'egli richiamato alle deliberazioni assunte nei mesi scorsi dal Parlamento su tale materia, ricorda che i Gruppi dell'opposizione di sinistra hanno sempre sostenuto l'esigenza che la Commissione di vigilanza fosse preventivamente informata dei criteri a cui sarebbe stata improntata la normalizzazione dei vertici e conclude denunciando l'insensibilità del Governo e della maggioranza al riguardo.

Il deputato Compagna, riconosciuta anch'egli l'esigenza che l'Esecutivo assuma una decisione in merito alla denuncia della convenzione con la RAI, manifesta preoccupazioni e riserve sulle decisioni relative alla normalizzazione e, dichiaratosi disponibile per varie ipotesi di soluzioni in tema di nuova organizzazione dei servizi radiotelevisivi, conclude esprimendo il dubbio che ormai una vera riforma sia pregiudicata.

Definite deludenti le dichiarazioni rese a suo tempo dal Presidente del Consiglio dinanzi alla Commissione, il deputato Reggiani condivide l'esigenza di conoscere i criteri che hanno presieduto alla normalizzazione ai vertici della RAI e sostiene la necessità che siano precisati anche i criteri seguiti per quel che attiene l'indipendenza e l'obiettività politica delle informazioni ed i metodi per garantire tale imparzialità, nonché per la strutturazione burocratica interna dello ente.

Il deputato Covelli, dopo aver ricordato talune sue richieste al Governo in tema di nomine ai vertici dell'azienda radiotelevisiva e le dichiarazioni rese dall'onorevole Colombo dinanzi alla Commissione, manifesta viva preoccupazione per l'avvicinarsi del termine del 15 dicembre – data prevista per l'eventuale denuncia da parte dello Stato della convenzione con la RAI – senza che siano portati a conoscenza del Parlamento gli in-

tendimenti del Governo. Afferma quindi che procedendo alle suddette nomine senza informare la Commissione di vigilanza il Governo avrebbe commesso un atto non corretto nei confronti della Commissione stessa (egli chiede che di tale sua doglianza il presidente Dosi si faccia interprete presso l'Esecutivo) e conclude chiedendo che il Governo faccia sapere se intende in concreto mantenere l'impegno di presentare il preannunciato progetto di riforma dei servizi radiotelevisivi.

Nel richiamare precedenti conclusioni della Commissione di vigilanza e del Comitato esecutivo nonché le dichiarazioni rese dallo onorevole Colombo, il deputato Arnaud si dichiara convinto della correttezza dell'azione del Governo in relazione alla normalizzazione dei vertici aziendali della RAI; nulla vieta – egli aggiunge – che il Governo, intervenendo ad una seduta della Commissione, dia ragguagli in merito ai criteri seguiti per tali nomine, nonché sugli intendimenti circa la denuncia della convenzione con la RAI.

Il deputato Damico, affermando che vi è una stretta correlazione tra normalizzazione ai vertici dell'azienda, gestione e riforma, chiede che la Commissione inviti il Governo a procedere tempestivamente alla denuncia della convenzione e a precisare i criteri in base ai quali si è proceduto alle nomine ai vertici della RAI; chiede, altresì, che abbia luogo un incontro con i dirigenti dell'ente per verificare se le soluzioni adottate corrispondono alle effettive esigenze di tale organismo.

Il senatore Cipelini, precisato che nell'ordine del giorno accolto il 22 giugno dal Senato si richiamava sì l'urgenza della normalizzazione per ovviare a fenomeni di paralisi dell'ente, ma con carattere di provvisorietà, in vista della presentazione del provvedimento governativo di riforma dei servizi radiotelevisivi, ritiene opportuno che la Commissione abbia chiarimenti sullo stato di predisposizione di tale schema di disegno di legge, in modo da poter recare in proposito il proprio contributo.

Il deputato Granelli, anch'egli convinto che nessuna censura, sul piano formale, può essere mossa alla decisione del Governo, in base alle disposizioni di legge vigenti, ritiene peraltro giusto che siano chiariti alla Commissione i criteri che hanno presieduto alle nomine ai vertici dell'azienda e gli intendimenti dell'Esecutivo in tema di denuncia della convenzione in vigore, che equivarrebbe

ad un atto di volontà politica di avvio alla riforma.

Il Presidente, riassumendo i termini dell'ampio dibattito, riconosce innanzitutto l'opportunità della richiesta, da più parti avanzata, che il Governo intervenga ad una seduta della Commissione per precisare i criteri in base ai quali si è proceduto alle nomine ai vertici della RAI. Quanto al problema della riforma dell'ente, espresse parole di rammarico per il fatto che taluni Gruppi parlamentari hanno mancato di indicare il proprio orientamento in materia (ciò che avrebbe consentito un contributo costruttivo al lavoro delle Commissioni competenti in sede legislativa), il senatore Dosi ritiene opportuno ricordare al Governo l'impegno di presentare entro il corrente anno un suo progetto di riforma; del pari ritiene di dover aderire alla proposta di invitare i dirigenti responsabili della RAI ad una seduta della Commissione, per conoscere i criteri in base ai quali è stato impostato il piano per il 1972 dei programmi radiotelevisivi che abbiano contenuto politico o riflessi politici. Quanto, infine, al problema della denuncia della convenzione, rimette alla Commissione di decidere nella seduta odierna su tale argomento o di rinviarlo ad una prossima riunione.

Dopo interventi dei deputati Covelli e Roberti, che ribadiscono i convincimenti in precedenza espressi, il deputato Lajolo afferma che il Governo debba comunicare esplicitamente il proprio intendimento in tema di denuncia della convenzione, che anch'egli reputa elemento decisivo per portare avanti la riforma dell'ente.

Intervengono ulteriormente i deputati Arnaud, Roberti, Lajolo, Granelli e Covelli. A conclusione, il Presidente assicura che informerà il Governo delle opinioni espresse e delle richieste avanzate, invitandolo a partecipare alla prossima seduta della Commissione di vigilanza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 17,10. — Presidenza del Presidente OLIVA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per l'interno Pucci.

Il presidente Oliva informa la Commissione dell'avvenuta trasmissione – da parte

del ministro per l'attuazione delle regioni – degli ultimi quattro schemi di decreti delegati relativi ai trasferimenti di funzioni amministrative alle regioni.

Il sottosegretario Fossa invita la Commissione ad accelerare, nei limiti del possibile, la trasmissione dei pareri, almeno con riguardo a taluni schemi di decreti.

Dopo un breve dibattito, la Commissione decide di anticipare alle sedute del 19 e 20 ottobre lo svolgimento dell'indagine conoscitiva con i Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali.

SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17
DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO
SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE
« CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E POLIZIA LOCALE
URBANA E RURALE».

Il presidente Oliva ricorda che la Commissione ha già definito il proprio orientamento sulla parte dello schema relativa alle circoscrizioni comunali, adottando altresì talune impostazioni di massima per quanto riguarda la parte relativa alla polizia locale urbana e rurale. Rileva in particolare come siano state accolte le osservazioni delle regioni circa la superfluità del primo comma dell'articolo 2 dello schema, e come la trasmissione dei regolamenti di polizia locale urbana e rurale al Governo sia stata valutata nel quadro di una completa e reciproca informazione tra amministrazioni e non in relazione alla funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato. Aggiunge quindi che resta da definire l'orientamento in ordine al rapporto tra attribuzioni di pubblica sicurezza e attribuzioni di polizia amministrativa, argomento questo sul quale si attendevano ulteriori comunicazioni da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Pucci ribadisce l'impossibilità di distinguere, nell'ambito della generale funzione di prevenzione esercitata nelle materie considerate dalla legge di pubblica sicurezza, attività meramente amministrative, contestando in particolare che si sia storicamente verificato l'assorbimento di queste ultime nelle funzioni di pubblica sicurezza, essendo esse previste come tali fin dalla legislazione del 1865.

Sul punto si apre un ampio dibattito.

Il relatore Di Primio ribadisce la necessità di riconoscere alle regioni, quanto meno per delega, le funzioni di polizia amministrativa di interesse locale previste nella legge di pubblica sicurezza.

Il presidente Oliva rileva che, se non è possibile concepire una competenza generale di polizia amministrativa regionale come aspetto di polizia locale, non può tuttavia negarsi che, nelle materie di loro competenza, spettino alle regioni (come già alle province, per le loro funzioni) attribuzioni di polizia amministrativa.

Dal canto suo il senatore Del Nero si softerma sulle autorizzazioni di pubblica sicurezza, dichiarando che esse vanno in buona parte inquadrate nelle funzioni di polizia in senso stretto mentre, laddove hanno perso storicamente il loro significato di prevenzione, i relativi poteri (quando non si dovesse addirittura escludere la necessità di un'autorizzazione) andrebbero considerati come meramente amministrativi e trasferiti alle autorità comunali, affiancati da un nulla osta di polizia. Egli osserva per altro che tale riforma potrà avvenire solo con apposita legge e non nel contesto del decreto delegato in esame. Questa impostazione viene condivisa dal senatore Segnana, anche con un richiamo all'eccezionalità della diversa normativa adottata, con apposita norma costituzionale, nello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Dopo successivi interventi dei senatori Cuccu e Antonino Maccarrone e dei deputati Caruso e Antonio Mancini, quest'ultimo propone, di concerto con il relatore, una nuova formulazione dello schema di parere in argomento, secondo la quale si afferma che nelle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione deve riconoscersi alle regioni, nell'ambito territoriale loro proprio, l'esercizio delle conseguenti funzioni di polizia amministrativa, auspicandosi inoltre che le funzioni relative ad alcune materie previste nella legge di pubblica sicurezza e di interesse esclusivamente o prevalentemente locale vengano delegate agli enti locali con apposito provvedimento legislativo.

La Commissione conviene inoltre sulla necessità di stabilire un termine per gli adempimenti previsti all'articolo 3 dello schema e sottolinea la necessità che lo schema stesso venga completato con le previsioni relative al trasferimento del personale, alla riduzione degli stanziamenti nel bilancio dello Stato ed alle spese aggiuntive indicate nell'articolo 18 della legge n. 281, aspetti sui quali, allo stato degli atti, non si è trovata nella possibilità di esprimere il parere.

Infine, all'unanimità, la Commissione delibera il parere complessivo sullo schema, autorizzando il Presidente a trasmetterlo al Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente MEDICI.

Il Presidente ricorda la figura del deputato Morgana, immaturamente scomparso, e l'intensa attività svolta in seno alla Commissione d'inchiesta: rivolge quindi il saluto della Commissione al deputato Pirisi, di recente nominato a farne parte in sostituzione del deputato Morgana.

La Commissione esaurisce la discussione generale sulla relazione del Presidente, soffermandosi sulle proposte conclusive e su alcuni punti di particolare rilevanza. Singoli componenti della Commissione si riservano di proporre modifiche formali o di dettaglio. Intervengono i senatori Sotgiu, Guanti, Efisio Corrias, Pala e Cuccu e i deputati Marras, Pitzalis, Pirastu, Camba, Molè e Marraccini. Il deputato Pazzaglia dichiara di non concordare su alcune delle proposte contenute nella relazione riservandosi di esprimere formalmente il proprio punto di vista nelle successive riunioni.

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 14 ottobre alle 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Comitato per l'indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e pena.

Venerdì 8 ottobre, ore 9,30.

(Audizione di funzionari della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 8 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (Approvato dal Senato) (3450) — (Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (Parere della IV Commissione);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (Parere della I, della II e della IV Commissione);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (Parere della I, della V e della XIV Commissione);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (Parere della XIV Commissione);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (Parere della V Commissione);

— Relatore: Elkan.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 8 ottobre, ore 9.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 12 ottobre, ore 17.

Parere sui disegni di legge:

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (Approvato dal Senato) (3555) — (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3542) — (Parere alla XI Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori Pella ed altri: Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3593) — (Parare alla XII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3587);

MARRACCINI e Cocco Maria: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307);

— (Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Di Lisa.

Parere sui disegni di legge:

Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola (Approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3572) — (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Fabbri;

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dal-

l'ENEL e dalle aziende elettriche private (Approvato dal Senato) (3573) — (Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Fabbri;

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente la istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3595) — (Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Di Lisa.

Parere sulle proposte di legge:

DI PRIMIO: Modifiche alla legge 3 maggio 1967, n. 273, sulla istituzione in Pescara di un istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (2704) — (Parere alla XIV Commissione) — Relatore: Corà;

ROMANATO ed altri: Istituzione di un centro nazionale del restauro del libro presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (2760) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri;

ORILIA ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) (3112) — (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Di Lisa;

ALESSI: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (3313) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri;

VILLA: Provvedimenti a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (3370) — (Parere alla II Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori Castellani ed altri: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escava-

zione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3042).

— (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Corà.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3405) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Di Lisa.

COMMISSIONE D'INDAGINE nominata dal Presidente a richiesta del deputato Vassalli a norma dell'articolo 58 del Regolamento.

Martedì 12 ottobre, ore 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 13 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Caruso ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

Cossiga: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

- Relatore: Galloni.

Discussione della proposta di legge:

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675) — Relatore: Nucci — (Parere della V e della XIII Commissione).

Discussione della proposta di legge:

BIMA: Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1472-B) — Relatore: Nucci — (Parere della V e della VI Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

 $Seguito \ \ dell'esame \ \ della \ \ proposta \ \ di \\ legge:$

Senatori MINNOCCI ed altri: Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3398) — Relatore: Nucci — (Parere della V e della VI Commissione).

Esame della proposta di legge:

Amodio ed altri: Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifiche alla tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (Urgenza) (2902) — Relatore: Nucci — (Parere della X Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (Approvata dal Senato della Repubblica) (3586);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

SERVADEI: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

— (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3587) — (Parere alla IV Commissione) — Relatore: Nucci.

Parere sulla proposta di legge:

Tantalo e Felici: Conferimenti di posti di vice cancelliere e vice segretario (2785) — (Parere alla IV Commissione) — Relatore: Nucci.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 13 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Interrogazione: Zucchini e Boiardi numero 5-00036.

Esame del disegno di legge:

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni di Stato (3498) — (Parere della I Commissione) — Relatore: La Loggia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 13 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Calvetti ed altri: Norme per la disciplina delle opere che si eseguono a lotale carico dello Stato o con il concorso o contributo del medesimo (1703) — (Parere della I Commissione),

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (3461) — (Parere della I, della II, della VI e della VIII Commissione);

- Relatore: Achilli.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466) — Relatore: Padula — (Parere della IV, della V e della VI Commissione).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (3120);

Tantalo: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico artistica (753);

CATALDO e SCUTARI: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico artistica (*Urgenza*) (1241);

— Relatore: Calvetti — (Parere della V e della VIII Commissione).

 $Seguito\ della\ discussione\ del\ disegno\ di\\ legge:$

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (Approvato dal Senato) (1493) — Relatore: de' Cocci — (Parere della IV Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CARRA: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (3541) — Relatore: Fioret — (Parere della V Commissione);

DI LISA ed altri: Norme per la definizione degli standards edilizi (1613) — Relatore: Achilli — (Parere della IV e della XIV Commissione).

RELAZIONI PRESENTATE

IX Commissione permanente (Lavori pubblici):

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (Modificato dal Senato) (3199-bis-B);

- Relatore: Quilleri, di minoranza.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.